

della pensione per mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline, secondo i casi previsti nel regolamento del collegio, il quale è da approvarsi con decreto reale. »

MELEGARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Ponziglione ha la parola sulla lettera *A* di quest'articolo.

PONZIGLIONE. Colla votazione di ieri, per cui si deliberò di prendere per testo di discussione l'articolo del Ministero, si è accettata dalla Camera la gradazione delle pene. Ora non rimane più altro che stabilirne l'ordine, sì che ad ogni colpa corrisponda il meritato castigo; e ciò appunto si comincia a stabilire colla prima prescrizione di cotesto articolo, in cui ai minori falli si oppongono le minori pene.

A dir vero, per potere con rettitudine ordinare queste prime pene, io credo necessaria una esatta esperienza dei fatti; epperò non per fare una proposta io chiesi facoltà di parlare, ma solo per muovere un dubbio.

Qui si stabilisce che ogni alunno il quale, senza plausibile motivo, entro i primi dieci giorni dall'apertura degli esami universitari, non abbia ottenuto dal proprio prefetto il *non dissentio* per presentarsi, od ottenutolo, non superi la prova all'Università almeno a pieni voti legali, rimanga per un mese privo del beneficio del posto gratuito.

Non so ravvisare altrimenti che giusta ed opportuna cotesta prescrizione, poichè per essa si avvalorano i legami della disciplina nel collegio, e di più lo studente che fu ammesso al beneficio dello Stato per la presunzione del suo buon ingegno, non debbe lasciare mai che cessi cotesta presunzione, e menò ancora dare argomento d'animo rimesso agli studi. Il perchè io non vorrei punto abbassato questo limite allo stimolo degli alunni. Ma, senza dubbio, vi ha tra le varie scienze un piccolo divario, e, mentre in taluna di esse, col buon ingegno e collo studio non mai rallentato si può essere certi di felice esito, in tale altra è a temere che neppure questi validi aiuti sieno sufficienti per l'ottima riuscita. Tale è la matematica, e questo opportunamente fu già avvertito ieri.

Non voglio ora proporre che si debbano da questa prescrizione eccettuare gli studenti di cotesta scienza; forse anche il disposto dell'articolo seguente basta per evitare i mali che potrebbero nascere da troppo severa applicazione del presente paragrafo, poichè il Consiglio, che debbe provvedere all'applicazione, saprà pure stimare al giusto valore i motivi. Ma in cotesto temperamento non può forse nascere il dubbio che troppo ampio arbitrio si lasci a chi debbe applicare la legge? Questi non sono che dubbi, e poichè hannovi qui uomini che questa scienza professano, vorrei che essi li dileguassero, che essi dicessero della opportunità di fare per la loro scienza un'eccezione, oppure se convenga assoggettarne i discenti alla regola comune.

Un altro dubbio che in me nasce a riguardo dei pieni voti legali richiesti dagli alunni del collegio è questo: non potrà forse questa disposizione in alcuni casi spe-

ciali tornar tutta in loro favore con danno di altri colleghi? E qui io mi volgo agli onorevoli professori che fanno parte di questa Camera, e domando se due alunni si presentino il cui merito sia pari, se tutti due si avvicinino alla misura legale, senza che però sia ben certo se meritino la pienezza dei voti, non potrebbe forse il pensiero di questa disposizione indurre l'esaminatore ad una maggiore indulgenza verso il collegiale. Come ben si vede, qui non vi avrebbe nulla di disapprovabile, non sarebbe che un sentimento di benevolenza e quasi paterno; ma tuttavia potrebbe in favore del collegiale per alcun modo preponderare. Il perchè questi, in identiche circostanze, avrebbero forse un favore.

Ma compiuti gli studi, viene la volta del signor ministro: supponiamo che i due studenti siano ora due professori, supponiamo che vi abbiano due impieghi l'uno assai migliore dell'altro. Tra le norme a seguirsi per la prima nomina, certo una delle prime vuol essere l'esito degli esami, ed ecco un tenue favore, altra volta concesso con tutt'altro intendimento, farsi ora cagione di grave divario nella carriera di due alunni di merito presso che identico.

Anche questo non è, o signori, che un mio dubbio, e desidero che uomini i quali ogni dì fanno di queste cose esperimento, dicessero se veramente questo pericolo di favori verso i collegiali esista.

Non vorrei togliere il limite dei pieni voti per non scemare uno stimolo agli alunni; come nè anche vorrei che questa prescrizione tornasse in loro favore non sempre giustamente meritato. Credo che uomini meglio esperti della materia risolveranno queste incertezze.

PRESIDENTE. Il deputato Melegari ha la parola.

Intende egli di discorrere intorno allo stesso paragrafo?

MELEGARI. Io vorrei parlare sul primo paragrafo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Su quello segnato colla lettera *A*?

MELEGARI. Su quello così concepito:

« Uno studente ammesso a godere il beneficio di un posto gratuito, è privato di esso nei casi infra espressi. »

Vorrei chiedere al signor ministro se egli intenda applicare il disposto dell'articolo 6 anche agli studenti che godono di un posto gratuito d'istituzione privata: poichè, ove la legge si dovesse pure applicare a questi studenti, i posti gratuiti sarebbero per essi una vera derisione.

Fra i comuni che godono di posti gratuiti vi è il comune di Bosco, il quale per la fondazione di Ghislieri ha diritto ad otto posti. La popolazione di Bosco è di circa 4000 abitanti, quindi ha diritto ad un posto ogni 500 abitanti. Ora questi studenti si troveranno in competenza con un numero considerevole di altri studenti presi nella proporzione di uno sopra 50,000 abitanti.

Voi vedete, o signori, che per quanto grande possa essere l'intelligenza e l'energia della popolazione di Bosco, non pertanto egli è impossibile che gli studenti di quel comune possano mai lottare cogli studenti scelti in tutto il regno: è impossibile, poichè il concorso es-